SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2785)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 28 febbraio 1968 (V. Stampato n. 4824)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici
(MANCINI)

di concerto col Ministro del Tesoro (COLOMBO)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(PIERACCINI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 29 febbraio 1968

Integrazione dei fondi di cui all'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, per il completamento del programma di costruzione di raccordi autostradali e per le strade di grande comunicazione

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per le opere di cui all'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 140 miliardi negli esercizi finanziari dal 1968 al 1974 ripartiti in ragione di 20 miliardi per anno.

LEGISLATURA IV - 1963-68 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La somma stessa sarà destinata per lire 36 miliardi al completamento del programma di costruzione di raccordi autostradali di cui al primo comma dell'articolo 13 della citata legge n. 729 e per le restanti lire 104 miliardi alla costruzione delle strade di grande comunicazione di cui all'ultimo comma del predetto articolo 13.

La ripartizione delle predette somme di lire 36 miliardi e di lire 104 miliardi restano rispettivamente così fissate per ciascuno degli esercizi predetti:

Esercizio 1968 L. 8 miliardi L. 12 miliardi

- 1969 » 7 13 1970 » 7 13 1971 » 7 13 1972 » 13 20 1973 1974 20 **>>**
 - L. 36 miliardi L. 104 miliardi

Sui predetti stanziamenti annuali grava nella misura dell'1,50 per cento la quota oneri generali da attribuirsi all'Azienda nazionale autonoma delle strade. Non meno di due terzi di tale quota dovranno essere destinati alla spesa per la compilazione dei progetti.

Art. 2.

L'ulteriore programma di cui al precedente anticolo sarà finanziato dallo Stato con un contributo straordinario di lire 70 miliardi, da iscriversi, in ragione di lire 10 miliardi all'anno per ciascuno degli anni dal 1968 al 1974, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e per il restante importo dall'Azienda nazionale autonoma delle strade a valere sul contributo ad essa erogato annualmente ai sensi dell'articolo 4, lettera b) della legge 21 aprille 1962, numero 181.

Art. 3.

Ai lavori di cui ai precedenti articoli si applicano tutte le disposizioni contenute nellegislatura iv - 1963-68 — disegni di legge e relazioni - documenti

la suindicata legge n. 729 e in particolare quelle degli articoli 8, 9, 11 e 13, comma terzo.

Art. 4.

All'onere a carico dello Stato, derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte, nell'anno 1968, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

All'onere a carico dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per lo stesso anno 1968, l'Azienda stessa provvede per l'importo di line 10 miliardi mediante riduzione rispettivamente di line 8 miliardi e line 2 miliardi degli stanziamenti di cui ai capitoli 505 e 506 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda medesima.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appontane, con propri decreti, le occorrenti variazioni agli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e di quello dei lavori pubblici ed al bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.